



COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA
DELLA RETTA DI INSERIMENTO
IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE**

Art. 1
Finalità

1. L'Amministrazione Comunale garantisce l'inserimento e il mantenimento in strutture residenziali per persone non autosufficienti, purché autorizzate all'esercizio ed accreditate, provvedendo all'erogazione di un contributo economico a favore dei cittadini residenti che versino in situazione di disagio e/o che non siano in grado di provvedere al pagamento della retta di ospitalità giornaliera. Lo stato di disagio psico-fisico viene accertato dagli organismi istituzionalmente preposti tramite metodologie di valutazione multidimensionale.
2. Il contributo economico viene concesso, nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari opportunità di cui alla L. 328/2000 e nei limiti della disponibilità di bilancio, qualora la situazione economica dell'assistito non consenta la copertura integrale della retta giornaliera di ospitalità fissata dalla struttura residenziale per persone non autosufficienti. L'intervento economico sarà determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva dell'assistito e sulla base dei principi del D.P.C.M. 159 del 5.12.2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)".
3. Tali prestazioni economiche vengono concesse sotto forma di contributo economico finalizzato all'integrazione della retta di ricovero a beneficio dell'assistito per il pagamento della sola "quota alberghiera" dovuta alla struttura residenziale.

Art. 2
Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi le persone non autosufficienti, residenti nel territorio del Comune di Mogliano Veneto, per le quali si renda necessario il ricovero stabile, in regime di convenzione, presso strutture residenziali assistenziali, accreditate per non autosufficienti ai sensi della L.R. 22/2002.
2. Sono escluse dal contributo le richieste di integrazione economica per accoglienze temporanee o giornaliere e/o relative all'inserimento in strutture residenziali per posti non convenzionati con l'Azienda U.L.S.S. competente.

Art. 3
Requisiti di accesso ai contributi economici

1. Possono accedere ai contributi economici di cui all'art. 1 le persone che hanno i seguenti requisiti:
 - a) l'ultima residenza anagrafica nel Comune di Mogliano Veneto, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L. 328/2000;
 - b) titolarità di impegnativa di residenzialità extra ospedaliera;

- c) essere titolare di indennità di accompagnamento o, in subordine, aver inoltrato domanda all'Azienda Ulss ai fini del riconoscimento;
 - d) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), aggiornato ed in corso di validità, non superiore al limite stabilito ed aggiornato con apposite deliberazioni della Giunta Comunale;
 - e) non essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, anche in quota con altri soggetti, su tutto il territorio nazionale ed estero, fatta eccezione per la casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se occupata dal coniuge e/o genitori, fratelli, sorelle e figli, oppure in caso contrario, aver espresso un impegno formale alla valorizzazione, secondo i parametri di mercato, dei beni immobili di proprietà;
 - f) non essere titolare di valori mobiliari superiori alle soglie fissate con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
 - g) in caso di persona non in grado di compiere atti giuridici validi, aver presentato ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, ai sensi della L. 6/2004.
2. Tutti i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
 3. Ove l'interessato venga a perdere anche solo uno dei requisiti elencati l'Ente procederà all'archiviazione dell'istanza ed alla conseguente interruzione della corresponsione dell'eventuale contributo per l'integrazione economica della retta di ricovero.

Art. 4

Valutazione della condizione economica del ricoverato

1. I destinatari di contributi di integrazione economica hanno l'obbligo di contribuire al pagamento della retta utilizzando ogni loro sostanza, di qualsiasi natura, fatta salva la quota riservata alle spese personali, come previsto dalla normativa vigente (L.R. n. 30/2009, art. 6, comma 4 e s.m.i.), e la quota forfettaria di cui all'art. 3, comma 1 lett. f) del presente Regolamento.
2. La condizione economica del beneficiario di contributi di interventi di integrazione economica è determinata dalla consistenza finanziaria e patrimoniale dello stesso, calcolata nel modo seguente:
 - a) tutte le entrate nette, a qualsiasi titolo percepite (pensioni, indennità, contributi, ecc.);
 - b) il valore dell'intero patrimonio mobiliare presente e futuro del soggetto, compresi arretrati ed eredità, fatta eccezione per la quota di franchigia di cui all'art. 3, comma 1 lett. f) del presente Regolamento;
 - c) la proprietà di beni immobili e mobili registrati;
 - d) il godimento di diritti reali su beni immobili (es. uso, usufrutto, ecc.), qualora producano effetti reddituali.
3. Concorre alla valutazione della condizione economica del destinatario di contributo anche il valore di beni mobili ed immobili presenti nel patrimonio di terzi, ai quali sono stati donati dallo stesso nei 3 anni precedenti la richiesta di integrazione economica della retta di ricovero.
4. Qualora non sia possibile per il richiedente disporre nell'immediato del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare senza che questo gli arrechi grave danno economico, l'intervento di integrazione economica può essere concesso solo a titolo di anticipazione e, appena possibile, ne deve conseguire il relativo rimborso.
5. Il beneficiario del contributo economico di integrazione della retta di ricovero, proprietario di abitazione principale, dovrà garantire formalmente il rimborso delle spese sostenute dall'Ente per il suo ricovero, secondo i tempi e le modalità concordate in via preventiva con il Comune di Mogliano Veneto che può avvalersi, quale forma di garanzia dell'ipoteca volontaria immediata,

ex art 2821 e ss. C.C., mediante la quale il Comune limita il potere dispositivo sull'immobile. L'atto di ipoteca dovrà essere formalizzato e legalizzato.

Art. 5

Domanda di contributo economico

1. La domanda di contributo deve essere presentata direttamente dalla persona ricoverata, se capace, o dal suo Amministratore di sostegno, e rinnovata all'inizio di ogni anno solare.
2. Per situazioni eccezionali e debitamente motivate, il procedimento può essere avviato d'ufficio e/o su eventuale segnalazione dei servizi socio-sanitari del territorio.
3. La domanda di contributo di integrazione economica della retta di ricovero può essere presentata anche da persone già ricoverate in struttura residenziale, o da chi le rappresenta, fermi restando i requisiti di accesso di cui al precedente articolo 3.
4. La domanda deve essere sottoscritta dal destinatario o dal suo Amministratore di sostegno, e presentata, previo colloquio con i Servizi Sociali, agli Sportelli Polifunzionali di Punto Comune.
5. L'istanza deve essere compilata su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale e corredata di:
 - a) impegnativa di residenzialità extra ospedaliera;
 - b) dichiarazione da cui si evincano le eventuali disponibilità finanziarie (depositi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) ed i beni patrimoniali posseduti con i relativi movimenti dell'ultimo triennio;
 - c) dichiarazione di impegno a utilizzare per l'integrazione della retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, ecc.) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura;
6. Nella domanda di contributo dovranno necessariamente essere indicati e/o allegati:
 - a) la struttura di ricovero, autorizzata all'esercizio ed accreditata;
 - b) l'entità della retta applicata;
 - c) il valore dell'attestazione "I.S.E.E. per prestazioni socio sanitarie residenziali" dell'interessato (D.P.C.M. 159/2013, art. 6 comma 3);
 - d) la documentazione relativa ad un impegno formale alla valorizzazione di eventuali beni immobili di proprietà (art. 4 c. 5);
 - e) la documentazione concernente l'applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno, qualora necessari;
 - f) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03.
7. La mancata presentazione dei dati e/o informazioni di cui al precedenti commi comporta il rigetto dell'istanza.
8. La certificazione I.S.E.E. va rinnovata ogni 12 mesi. Il mancato rinnovo comporta l'automatica sospensione del diritto. È, inoltre, necessario comunicare ogni variazione che potrebbe comportare un mutamento delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

Art. 6

Mantenimento di coniuge e/o figli disabili

1. Al coniuge del beneficiario del contributo economico di integrazione della retta di ricovero e/o agli eventuali figli disabili nonché inabili al lavoro, qualora da attestazione ISEE risultino privi di reddito o con reddito insufficiente al loro mantenimento, l'Amministrazione Comunale garantisce una quota mensile fino al raggiungimento di una pensione minima Inps.

Art. 7

Dichiarazione di estraneità

1. Il soggetto che richiede alla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici (ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett. b.2 del D.P.C.M. 159/2013), deve presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del T.U. 445/2000, nella quale vi siano elementi concreti ai fini di una verifica dell'effettiva sussistenza di quanto richiesto e, qualora lo ritenga utile, allegare idonea documentazione atta a dimostrare compiutamente tale condizione.
2. L'istruttoria condotta anche con l'ausilio della Polizia Locale o, se del caso, di Guardia di Finanza e /o Agenzia delle Entrate, si concluderà entro 60 giorni (sessanta) dalla presentazione dell'istanza con una dichiarazione, rilasciata dall'Amministrazione Comunale, della sussistenza o della non sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
3. Gli atti dell'Amministrazione Comunale di cui al presente articolo vengono recepiti dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 8

Determinazione del contributo economico integrativo

1. Il contributo economico integrativo viene determinato dai seguenti elementi:
 - a) importo della retta della struttura residenziale, per la sola "quota alberghiera";
 - b) disponibilità economiche e/o reddituali, comprensive del patrimonio mobiliare ed immobiliare, dell'interessato, nonché ogni altra informazione e dato utile alla definizione della situazione economica dell'interessato.
2. I costi accessori alla retta di ricovero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano: spese di lavanderia, trasporti, acquisto medicinali, cura e igiene della persona, ecc.) rimangono a carico esclusivo dell'interessato, o di chi ne fa le veci, e pertanto dovranno essere coperti dalla quota mensile riservata alle spese personali di cui alla L.R. Veneto n. 30/2009, art. 6, comma 4 e s.m.i., e/o dalla quota forfettaria di cui all'art. 3, comma 1 lett. f) del presente Regolamento.
3. L'entità del contributo economico integrativo viene determinato quale differenza tra gli elementi a) e b) indicati al precedente comma 1, calcolata su base mensile o annua, dedotte le quote riservate alle spese personali, di cui alla L.R. Veneto n. 30/2009, art. 6, comma 4 e s.m.i., e al mantenimento del coniuge e/o dei figli disabili, di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
4. Ove le disponibilità economiche e/o reddituali fossero sufficienti a coprire il costo dell'intera retta non si procederà all'erogazione di alcun contributo e la domanda di integrazione economica sarà archiviata.
5. In casi di necessità e urgenza, qualora si verificano condizioni che richiedano un intervento indifferibile a tutela del diritto all'assistenza della persona, l'istruttoria viene effettuata successivamente al provvedimento di assunzione dell'integrazione. Qualora a conclusione dell'istruttoria si riscontri che non vi sono, o sono carenti, i presupposti per un contributo economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero / rivalsa previste al successivo articolo 14.

Art. 9

Erogazione del contributo

1. Il periodo di riferimento per l'erogazione del contributo è l'anno solare.

2. Al termine di ogni anno solare si procederà alla verifica del contributo erogato e all'eventuale conguaglio. Qualora le disponibilità economiche del beneficiario risultassero superiori rispetto a quelle previste, nei mesi successivi il contributo verrà ridotto fino a copertura di quanto erogato in eccedenza.
3. Di norma il contributo di integrazione economica verrà erogato al soggetto ricoverato, o all'Amministratore di sostegno/tutore/curatore, con quietanza a favore della struttura residenziale che lo ospita.
4. Ove il beneficiario non fosse più in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 3 si procederà all'interruzione dell'erogazione del contributo economico e all'archiviazione dell'istanza.

Art. 10

Revisione del contributo economico

1. Il beneficiario del contributo, o il suo tutore/curatore/amministratore di sostegno, è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, le variazioni delle condizioni familiari ed economiche che influiscono sul calcolo dell'I.S.E.E. o che, in ogni caso, possono condizionare la determinazione del contributo economico integrativo a carico dell'Ente. In difetto l'Ente si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del contributo economico e rivalersi nei confronti del beneficiario, come previsto dal successivo articolo 14.
2. Il contributo economico è soggetto a revisione annuale d'ufficio o su richiesta, nel caso in cui il beneficiario percepisca, durante il periodo di ricovero, redditi o risorse ulteriori – a qualunque titolo percepite – o, in generale, sia variata la sua condizione economico patrimoniale (es.: debba far fronte a spese straordinarie, emergono nuovi e ulteriori elementi idonei a far riconsiderare l'ammontare del contributo ad integrazione della retta, ecc...).

Art. 11

Deroghe

1. L'Amministrazione Comunale, sulla scorta delle motivazioni addotte dal diretto interessato e/o dall'Ufficio Servizi Sociali, può disporre la deroga alle disposizioni di cui sopra, allorché ciò venga ritenuto indispensabile per garantire alla persona richiedente l'effettiva disponibilità del diritto all'assistenza.

Art. 12

Controlli

1. L'Ente, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede in via ordinaria ad ogni opportuna verifica sulle dichiarazioni rese nelle istanze di contributo, con facoltà di procedere anche in via autonoma ad ulteriori controlli.
2. Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/2000. A tal fine verranno acquisite informazioni e dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione. L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la possibilità di verificare le dichiarazioni rese con l'intervento della Guardia di Finanza.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso a seguito dei procedimenti relativi alla erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento deve avvenire

nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e con riguardo alle disposizioni regolamentari e organizzative dell'Ente.

Art. 14

Azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente

1. I cittadini che hanno usufruito indebitamente di contributi economici di cui al presente regolamento sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 C.P. nel caso di dichiarazioni mendaci o di presentazioni di documenti falsi.
2. Il Comune, nel caso di mancato rimborso, metterà in essere tutte le azioni e gli strumenti necessari per il recupero coattivo delle somme indebitamente percepite.

Art. 15

Norme transitorie

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili.
2. Il presente Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2017.